

Delibera CC n. 31 del 10.08.2009

OGGETTO: Modifica regolamento comunale dei servizi scolastici del Comune di Gemmano Provvedimenti relativi (ModificaRegolamentoServiziScolastici2009Definitivo)

RELAZIONA il Segretario Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 30 del 30.06.2003 con la quale si è approvato il “Regolamento dei servizi scolastici del Comune di Gemmano”;
- la delibera C.C. n. 4 del 22.02.2005, avente ad oggetto: “ con la quale si sono apportate modifiche al Regolamento Comunale dei servizi scolastici del Comune di Gemmano ed alle fasce di appartenenza ai fini del calcolo della retta;
- n. 32 del 31.07.2008;

VERIFICATE le problematiche ed esigenze evidenziate nel corso degli anni, l'Amministrazione Comunale intende apportare alcune modifiche al suddetto regolamento;

VISTO che:

- le modifiche da apportare al vigente Regolamento interessano, principalmente, le modalità di pagamento dei servizi scolastici (art. 8, 14, 23, 29, 30, 31);
- con le suddette modifiche si determina che la Giunta Comunale, nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge per la copertura tariffaria dei servizi, stabilisce annualmente le quote e le modalità contributive a carico degli utenti;

VISTE le modifiche proposte, esplicitate nel seguente prospetto con il raffronto tra il testo originario e il testo modificato a fianco ed evidenziato con carattere in grassetto:

TESTO IN VIGORE	MODIFICHE APPORTATE IN GRASSETTO
ART.8 PAGAMENTO DEL SERVIZIO	ART. 8 PAGAMENTO DEL SERVIZIO
1) L'accesso al servizio della mensa scolastica avviene a seguito di domanda presentata dai genitori degli alunni, nei termini stabiliti annualmente dal Comune, su modello fornito direttamente dall'ufficio Pubblica Istruzione. Nella domanda, per quanto concerne i bambini/e che frequentano la scuola dell'infanzia, occorre specificare se si intende usufruire dei pasti forniti dalla mensa scolastica o della sola merenda somministrata a metà mattinata.	1. L'accesso al servizio della mensa scolastica avviene a seguito di domanda presentata dai genitori degli alunni, nei termini stabiliti annualmente dal Comune, su modello fornito direttamente dall'ufficio Pubblica Istruzione. Nella domanda, per quanto concerne i bambini/e che frequentano la scuola dell'infanzia, occorre specificare se si intende usufruire dei pasti forniti dalla mensa scolastica o della sola merenda somministrata a metà mattinata.
2) A carico degli utenti vengono stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge per la copertura tariffaria del servizio, quote contributive mensili (scuola dell'infanzia) o annuali (scuola primaria) da corrispondere con vaglia postale intestato alla tesoreria Comunale sul c.c.p. n. 14295471.	2. La Giunta Comunale, nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge per la copertura tariffaria del servizio, stabilisce annualmente le quote e modalità contributive a carico degli utenti.
3) Il pagamento delle quote deve essere effettuato come segue:	3. Gli utenti che non sono in regola con il pagamento del servizio relativo all'anno scolastico precedente, non potranno usufruire del servizio, finché non avranno regolarizzato la loro posizione.
a) per la scuola dell'infanzia anticipatamente per intero entro i primi 8 (otto) giorni del mese;	4. Agli utenti del servizio, non residenti nel Comune di Gemmano, ove non sia stipulata apposita convenzione con il Comune di residenza, sarà applicata la
b) per la scuola primaria in tre soluzioni. La prima, entro l'8 settembre, la seconda entro	

<p>l'8 gennaio e la terza entro l'8 marzo.</p> <p>4) I bambini/e della scuola dell'infanzia che usufruiscono del servizio per un numero di volte che varia da un minimo di uno ad un massimo di cinque nell'arco di un mese scolastico, hanno l'obbligo di corrispondere la quota mensile ridotta al 50%. La fruizione superiore ad un numero di 5 (cinque) volte mensili comporta l'obbligo dell'intera corresponsione. I bambini/e che non usufruiscono di nessun pasto nell'arco del mese sono esentati dal pagamento della retta mensile, previa presentazione del certificato di malattia.</p> <p>5) Qualora si verificano le ipotesi indicate al punto precedente, l'utente che ha versato anticipatamente l'intera quota mensile, ha diritto di vedersi considerata metà o intera della stessa quale acconto per il mese successivo;</p> <p>6) Gli alunni della scuola primaria che hanno presentato domanda per l'utilizzo del servizio, sono esentati dal pagamento della retta mensile solo se nell'arco del mese non usufruiscono di nessun pasto. Le eventuali assenze devono essere documentate dal rispettivo certificato medico.</p> <p>7) Gli utenti che non sono in regola con il pagamento del servizio relativo all'anno scolastico precedente, o al mese precedente (scuola infanzia) o alla rata scadente al periodo precedente (scuola primaria), non potranno usufruire del servizio, finché non avranno regolarizzato la loro posizione.</p> <p>8) Agli utenti del servizio, non residenti nel Comune di Gemmano, ove non sia stipulata apposita convenzione con il Comune di residenza, sarà applicata la tariffa intera. Eventuali rivalse dell'utente per il riconoscimento di criteri diversi dovranno essere formulate al Comune d'appartenenza.</p>	<p>tariffa intera. Eventuali rivalse dell'utente per il riconoscimento di criteri diversi dovranno essere formulate al Comune d'appartenenza.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 RETTE DI FREQUENZA E PAGAMENTO</p> <p>1. Le famiglie degli alunni utenti del servizio trasporto scolastico, partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una quota di iscrizione fissata annualmente dall'Amministrazione</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 RETTE DI FREQUENZA E PAGAMENTO</p> <p>1. Le famiglie degli alunni utenti del servizio trasporto scolastico, partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una quota di iscrizione fissata annualmente</p>
--	---

Comunale.

2. La quota annuale deve essere versata in due soluzioni, la prima, entro il 10 settembre, comprendente la quota dovuta dall'inizio dell'anno scolastico al 31 dicembre, la seconda, entro il 10 febbraio, comprendente la quota dovuta dal 1° gennaio fino alla fine dell'anno scolastico.
3. Per comprovate e documentate esigenze economiche, il pagamento della quota può essere rateizzato con pagamenti mensili.
4. Gli utenti che non sono in regola con il pagamento del servizio relativo all'anno scolastico precedente, non potranno usufruire del servizio, finché non avranno regolarizzato la loro posizione.
5. Agli utenti del servizio, non residenti nel Comune di Gemmano, ove non sia stipulata apposita convenzione con il Comune di residenza, sarà applicata la tariffa intera. Eventuali rivalse dell'utente per il riconoscimento di criteri diversi dovranno essere formulate al Comune d'appartenenza.

ARTICOLO 23

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il centro estivo è un servizio riservato ai bambini frequentanti la scuola materna (ultimo anno), elementare e media del territorio e che accoglie gli utenti nel periodo estivo.
2. Annualmente il Comune, mediante il competente Servizio Istruzione, rende note le modalità organizzative del servizio.
3. Il Comune, per l'organizzazione del servizio può delegare l'A.U.S.L., l'Unione della Valconca o altri Enti di promozione sportiva e culturale.

ARTICOLO 29

SERVIZIO

1. Nei locali di proprietà del Comune, siti in Via Don A. Mariotti, è ubicata la scuola dell'infanzia statale di Gemmano.
2. Le famiglie dei bambini utenti del servizio scuola dell'infanzia nelle sue

dall'Amministrazione Comunale.

2. **La Giunta Comunale stabilisce annualmente le quote e modalità contributive a carico degli utenti.**
3. Gli utenti che non sono in regola con il pagamento del servizio relativo all'anno scolastico precedente, non potranno usufruire del servizio, finché non avranno regolarizzato la loro posizione.
4. Agli utenti del servizio, non residenti nel Comune di Gemmano, ove non sia stipulata apposita convenzione con il Comune di residenza, sarà applicata la tariffa intera. Eventuali rivalse dell'utente per il riconoscimento di criteri diversi dovranno essere formulate al Comune d'appartenenza.

ARTICOLO 23

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il centro estivo è un servizio riservato ai bambini **che abbiano compiuto i 6 anni di età e non abbiano compiuto i 15 anni e, comunque, per l'età stabilita annualmente dall'ente organizzatore (Unione della Valconca, Comune).**
2. Annualmente il Comune, mediante il competente Servizio Istruzione, rende note le modalità organizzative del servizio.
3. Il Comune, per l'organizzazione del servizio può delegare l'A.U.S.L., l'Unione della Valconca o altri Enti di promozione sportiva e culturale.

ARTICOLO 29

SERVIZIO

1. Nei locali di proprietà del Comune, siti in Via Don A. Mariotti, è ubicata la scuola dell'infanzia statale di Gemmano:
2. Le famiglie dei bambini utenti del servizio scuola dell'infanzia nelle sue

diverse tipologie, a tempo normale o parziale (fino le ore 12,00), partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una retta fissa mensile comprensiva anche della spesa per il pasto o la merenda di metà mattinata;

3. Agli alunni sarà fornita, nella mattinata, una merenda, così come previsto dalle tabelle disposte dalla competente AUSL.

ARTICOLO 30 **RETTE**

1. Le famiglie partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante:
 - a) pagamento di una retta mensile;
2. La quota mensile è determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 31 **PAGAMENTO DELLA RETTA**

1. Il pagamento della quota mensile deve essere effettuato anticipatamente per intero entro i primi otto giorni del primo mese di riferimento, tramite il servizio postale o presso la Tesoreria Comunale.
2. Il mancato pagamento nei termini comporta la sanzione del pagamento di un'indennità di mora pari al 10% della retta.
3. Chi usufruisce del servizio per un numero di volte che varia da un minimo di uno ad un massimo di cinque nell'arco di un mese scolastico, ha l'obbligo di corrispondere la quota mensile ridotta del 50%.
4. La fruizione superiore ad un numero di cinque volte mensili comporta l'obbligo dell'intera corresponsione.
5. I Bambini/e che non usufruiscono di nessun servizio sono esentati dal pagamento della retta mensile, previa presentazione del certificato di malattia;
6. Qualora si verifichi l'ipotesi indicata ai

diverse tipologie, a tempo normale o parziale (fino le ore 12,00), partecipano alla copertura dei costi del servizio **le cui quote e modalità contributive vengono fissate annualmente dalla Giunta Comunale;**

3. Agli alunni **iscritti al tempo normale verrà fornito il pasto, mentre nella mattinata, a tutti gli alunni** sarà fornita una merenda, così come previsto dalle tabelle disposte dalla competente AUSL.

ARTICOLO 30 **RETTE**

1. Le famiglie partecipano alla copertura dei costi del servizio **tramite il pagamento di rette mensili o buoni giornalieri, così come stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.**

ARTICOLO 31 **PAGAMENTO DELLA RETTA**

1. **La Giunta Comunale, determinata la scelta del pagamento (retta mensile o buono giornaliero), individuerà annualmente le modalità di pagamento;**
2. Gli utenti che non sono in regola con il pagamento del servizio relativo all'anno scolastico precedente, o al mese precedente, non potranno usufruire del servizio, finché non avranno regolarizzato la loro posizione.
3. Agli utenti del servizio, non residenti nel Comune di Gemmano, ove non sia stipulata apposita convenzione con il Comune di residenza, sarà applicata la tariffa intera. Eventuali rivalse dell'utente per il riconoscimento di criteri diversi dovranno essere formulate al Comune d'appartenenza.

<p>comma 3 e 5 del presente articolo, l'utente che ha versato anticipatamente la quota mensile ha diritto a vedersi considerata metà o intera della stessa quale acconto per il mese successivo.</p> <p>7. Il controllo dei pagamenti sarà effettuato dal Servizio Istruzione, che provvederà ad inviare due solleciti di pagamento. Trascorso il termine di pagamento indicato nel secondo sollecito, si procederà all'iscrizione a ruolo da parte del competente ufficio ragioneria.</p> <p>8. Gli utenti che non sono in regola con il pagamento del servizio relativo all'anno scolastico precedente, o al mese precedente, non potranno usufruire del servizio, finché non avranno regolarizzato la loro posizione.</p> <p>9. Agli utenti del servizio, non residenti nel Comune di Gemmano, ove non sia stipulata apposita convenzione con il Comune di residenza, sarà applicata la tariffa intera. Eventuali rivalse dell'utente per il riconoscimento di criteri diversi dovranno essere formulate al Comune d'appartenenza.</p>	
---	--

APERTA la discussione interviene il consigliere Luciano Colombari, il quale manifesta la non condivisione alle modifiche regolamentari proposte in quanto ritiene che le stesse privano la disciplina di alcune certezze e chiarimenti e attribuiscono maggiori poteri alla Giunta Comunale;

Nessun altro consigliere chiede la parola.

VISTO quanto sopra;

CON voti favorevoli 7, voti contrari 4 (minoranza consiliare), astenuti 0,

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento comunale dei servizi scolastici del Comune di Gemmano, così come riportato nella sua versione definitiva nell'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

Infine, vista l'urgenza di organizzare il servizio, essendo prossima l'apertura dell'anno scolastico 2008/2009, con ulteriore e separata votazione espressa all'unanimità in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE DI GEMMANO

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Servizi scolastici ed extrascolastici estivi
Articolo 3	Organizzazione
Articolo 4	Iscrizioni
Articolo 5	Contribuzione da parte degli utenti
TITOLO II	MENSA SCOLASTICA
Articolo 6	Accesso al servizio
Articolo 7	Accesso al servizio
Articolo 8	Pagamento del servizio
TITOLO III	TRASPORTO SCOLASTICO
Articolo 9	Descrizione del servizio
Articolo 10	Dichiarazione dei genitori
Articolo 11	Iscrizioni e rinunce
Articolo 12	Non rispetto dei tempi di iscrizione e iscrizioni fuori termine
Articolo 13	Rimborsi, riduzioni per cambi di residenza
Articolo 14	Rette di frequenza e pagamento
Articolo 15	Utilizzo parziale del servizio
Articolo 16	Comportamento
TITOLO IV	PROLUNGAMENTO ORARIO
Articolo 17	Descrizione dei servizi
Articolo 18	Accesso ai servizi
Articolo 19	Iscrizioni, rinunce e ritiri
Articolo 20	Rette
Articolo 21	Utilizzo parziale del servizio
Articolo 22	Comportamento
TITOLO V	CENTRI ESTIVI RICREATIVI
Articolo 23	Descrizione del servizio
Articolo 24	Iscrizioni e rinunce

Articolo 25	Utilizzo parziale del servizio
Articolo 26	Comportamento
Articolo 27	Rette di frequenza
Articolo 28	Modalità di pagamento
TITOLO VI	SCUOLA MATERNA
Articolo 29	Servizio
Articolo 30	Rette di frequenza
Articolo 31	Pagamento della retta
TITOLO VII	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI E RELATIVE AGEVOLAZIONI
Articolo 32	Rette di frequenza
Articolo 33	Agevolazioni
Articolo 34	Elementi per la determinazione della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE)
Articolo 35	Modalità di accesso ai benefici
Articolo 36	Competenze e controlli
Articolo 37	Pagamenti e inadempienze
TITOLO VIII	DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38	Norme finali
Articolo 39	Tutela dei dati personali
Articolo 40	Pubblicità del regolamento
Articolo 41	Casi non previsti dal presente regolamento
Articolo 42	Entrata in vigore
Articolo 43	Rinvio dinamico
Articolo 44	Facoltà dell'Amministrazione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, disciplina i servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico, frequenza scuola infanzia, prolungamento orario scolastico e frequenza ai servizi extrascolastici estivi.
2. Il presente regolamento, individua, in via sperimentale, criteri unificati per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie sul costo dei servizi e prestazioni sociali in ambito scolastico offerte dal Comune di Gemmano, in relazione alla situazione economica dei richiedenti, come previsto dal D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998, dal DPCM n. 221 del 07/05/1999 e dal successivo D.Lgs n. 130 del 03/05/2000.
3. Il presente regolamento:
 - a) fa espresso riferimento alla normativa nazionale in materia.
 - b) Integra il Regolamento per la disciplina delle concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato con delibera CC n. 122 del 28.12.1990;
 - c) Sostituisce ogni altro provvedimento comunale relativo ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente;
 - d) Sostituisce il regolamento servizio refezione scolastica approvato con delibera CC n. 74 del 22.11.1995 e Regolamento trasporto scolastico, approvato con delibera CC n. 80 del 27.11.1992.

ARTICOLO 2

SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI ESTIVI

1. Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali, svolge compiti di organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali e educativi, nell'intento di eseguire l'obiettivo fondamentale di garantire alle persone il diritto al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della comunità locale, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni di emarginazione.
2. In questo ambito è fondamentale assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzando l'uguaglianza di trattamento e il rispetto delle specificità delle esigenze degli utenti.
3. L'Amministrazione Comunale di Gemmano, quale rappresentante della comunità locale, interviene nell'educazione del bambino, organizzando e gestendo diversi servizi ed assumendo a proprio carico l'onere finanziario della parte dei servizi non coperti dalle rette dell'utenza.
4. Il Comune di Gemmano fornisce i seguenti servizi scolastici:
 - servizio di mensa scolastica;
 - servizio di trasporto scolastico;
 - frequenza alla scuola infanzia;
 - servizio di pre e post scuola;
 - frequenza ai servizi extrascolastici estivi.

ARTICOLO 3
ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune di Gemmano, attraverso il competente Servizio Istruzione, rende noti, per ogni anno scolastico, i termini e le modalità d'iscrizione, nonché le modalità organizzative dei singoli servizi, le rette applicabili e le modalità di pagamento.

ARTTICOLO 4
ISCRIZIONI

1. Per fruire dei servizi di cui all'art. 2, occorre presentare domanda d'iscrizione, quando prevista, entro i termini e secondo le modalità di cui al precedente articolo. Le eventuali domande d'iscrizione ai servizi, presentate fuori termine o in corso d'anno scolastico, dovranno essere debitamente motivate e saranno valutate caso per caso dal competente Servizio Istruzione.

ARTICOLO 5
CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI

1. Le famiglie degli utenti dei servizi scolastici di cui al presente regolamento, partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una quota, di cui annualmente il Comune stabilisce l'ammontare, la periodicità e le modalità di riscossione.
2. Nel Titolo VII del presente regolamento sono indicati i criteri per la determinazione della contribuzione da parte degli utenti.

TITOLO II

MENSA SCOLASTICA

ARTICOLO 6

ACCESSO AL SERVIZIO

1. Il servizio di mensa scolastica è fornito agli utenti delle scuole dell'infanzia, agli alunni delle scuole primarie ed al personale insegnante autorizzato.
2. L'iscrizione al servizio deve essere effettuata nei modi e nei tempi stabiliti annualmente dal Comune e resi noti dal competente Servizio Istruzione, che annualmente provvede a trasmettere apposita informativa a tutte le famiglie.
3. Le domande d'ammissione si raccolgono presso il servizio istruzione nei tempi stabiliti.
4. Al servizio si può accedere anche durante l'anno rispettando le procedure previste.

ARTICOLO 7

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è erogato agli utenti che ne hanno diritto e che intendono usufruirne, direttamente presso la mensa scolastica.
2. Il servizio di preparazione pasti è effettuato direttamente da cuochi o cuoche abilitati, seguendo le tabelle dietetiche, annualmente predisposte dalla competente A.U.S.L..
3. Per i bambini con intolleranze alimentari allergie o altro, sono seguite le prescrizioni elaborate dal Modulo Pediatria di Comunità con dieta "speciale". I genitori sono tenuti a presentare adeguata certificazione medica rilasciata da un Centro ospedaliero o universitario.
4. Non è possibile portare da casa alcun alimento.
5. In occasione di feste o compleanni non possono essere portati in mensa alimenti confezionati da casa.
6. I pasti sono preparati nella cucina centralizzata dal personale in relazione all'orario di consumazione delle singole scuole.
7. La cucina e la mensa scolastica adottano il "Manuale di autocontrollo Igienico secondo il sistema H.A.C.C.P".

ARTICOLO 8

PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'accesso al servizio della mensa scolastica avviene a seguito di domanda presentata dai genitori degli alunni, nei termini stabiliti annualmente dal Comune, su modello fornito direttamente dall'ufficio Pubblica Istruzione. Nella domanda, per quanto concerne i bambini/e che frequentano la scuola dell'infanzia, occorre specificare se si intende usufruire dei pasti forniti dalla mensa scolastica o della sola merenda somministrata a metà mattinata.
2. **La Giunta Comunale, nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge per la copertura tariffaria del servizio, stabilisce annualmente le quote e modalità contributive a carico degli utenti.**
3. Gli utenti che non sono in regola con il pagamento del servizio relativo all'anno scolastico precedente, non potranno usufruire del servizio, finché non avranno regolarizzato la loro posizione.
4. Agli utenti del servizio, non residenti nel Comune di Gemmano, ove non sia stipulata apposita convenzione con il Comune di residenza, sarà applicata la tariffa intera. Eventuali rivalse dell'utente per il riconoscimento di criteri diversi dovranno essere formulate al Comune d'appartenenza.

TITOLO III TRASPORTO SCOLASTICO

ARTICOLO 9 *DESCRIZIONE DEL SERVIZIO*

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie, al fine di favorire l'accesso all'ordinamento scolastico e l'adempimento dell'obbligo.
2. Il servizio è erogato per tutto il periodo di funzionamento delle singole scuole.
3. Agli iscritti è altresì garantito il servizio di trasporto casa – scuola e scuola – casa durante le prove d'esame nei giorni fissati dai calendari d'esame.
4. Il carico e lo scarico degli utenti si effettua solo alle apposite fermate e negli orari stabiliti.

ARTICOLO 10 *DICHIARAZIONI DEI GENITORI*

1. L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla sottoscrizione da parte del genitore (o di chi ne fa legalmente le veci) di una dichiarazione in cui si obbliga:
 - ad accompagnare e ritirare alla fermata indicata negli orari stabiliti, il minore personalmente o a mezzo di altro delegato;
 - in ogni caso solleva l'Amministrazione Comunale e l'esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare dopo la discesa dal bus e/o negli eventuali tempi di attesa;
 - inoltre si impegna a richiamare il minore affinché tenga un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, evitando atteggiamenti da mettere in pericolo la propria e altrui incolumità.
 - Inoltre dichiara di accettare che l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione formale alla famiglia, abbia la facoltà di sospendere il minore dal servizio di trasporto scolastico nel caso che questi tenga comportamenti scorretti e compromettenti per l'altrui incolumità.

ARTICOLO 11 *ISCRIZIONI E RINUNCE*

1. L'iscrizione al servizio deve essere effettuata nei modi e nei tempi stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale e resi noti dal competente Servizio Istruzione.
2. L'utente che, dopo l'iscrizione, intenda rinunciare al servizio, dovrà presentare formale disdetta presso il Servizio Istruzione; qualora la disdetta sia inoltrata entro il 31 ottobre dell'anno scolastico, l'utente sarà comunque tenuto al pagamento del 30% della retta; qualora la disdetta sia inoltrata dopo detto termine, ma entro il 31 gennaio, sarà dovuto il 50% della retta; se la rinuncia perviene dopo il 31 gennaio sarà comunque dovuta la retta intera.

ARTICOLO 12 *NON RISPETTO DEI TEMPI DI ISCRIZIONE E ISCRIZIONI FUORI TERMINE*

1. Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine, ad anno scolastico iniziato, potranno essere accolte solo nel caso in cui non comportino deviazioni incompatibili coi percorsi o gli orari già stabiliti e comunque nel limite di capienza del mezzo.
2. Se l'accoglimento della domanda, per le domande in corso d'anno scolastico di cui al precedente comma, avviene entro il 31 gennaio dell'anno scolastico, sarà dovuta l'intera retta annuale; si applicherà, invece, la retta ridotta proporzionalmente ai mesi di effettivo utilizzo se l'accoglimento sarà successivo a tale data.

ARTICOLO 13
RIMBORSI, RIDUZIONI PER CAMBI RESIDENZA

1. Nei casi di rinuncia al servizio, qualora la retta sia stata già versata, potrà essere rimborsata la differenza, nelle misure indicate nel comma 2 del precedente del precedente articolo 11, per i singoli casi.
2. In relazione a richieste e ritiri dal servizio successivi all'inizio dello stesso e determinate da cambi di residenza, la quota annuale dovuta al Comune di Gemmano come retta o da rimborsare all'utente, è calcolata proporzionalmente al periodo di utilizzo dello stesso servizio.

ARTICOLO 14
RETTE DI FREQUENZA E PAGAMENTO

1. Le famiglie degli alunni utenti del servizio trasporto scolastico, partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una quota di iscrizione fissata annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. **La Giunta Comunale stabilisce annualmente le quote e modalità contributive a carico degli utenti.**
3. Gli utenti che non sono in regola con il pagamento del servizio relativo all'anno scolastico precedente, non potranno usufruire del servizio, finché non avranno regolarizzato la loro posizione.
4. Agli utenti del servizio, non residenti nel Comune di Gemmano, ove non sia stipulata apposita convenzione con il Comune di residenza, sarà applicata la tariffa intera. Eventuali rivalse dell'utente per il riconoscimento di criteri diversi dovranno essere formulate al Comune d'appartenenza.

ARTICOLO 15
UTILIZZO PARZIALE DEL SERVIZIO

1. L'utilizzo solo parziale del servizio non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la retta è comunque dovuta per intero.

ARTICOLO 16
COMPORAMENTO

1. Qualora l'utente del servizio tenga ripetutamente, nei confronti dei compagni o degli operatori, un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui, dopo due richiami scritti, potrà essere estromesso dal servizio.
2. La sospensione potrà essere valida per tutto il tempo ritenuto necessario e, comunque, comunicato per iscritto alla famiglia.
3. Nel caso di sospensione temporanea, o estromissione permanente dal servizio, la famiglia non avrà diritto alla restituzione della retta pagata né ad alcun rimborso anche parziale del costo sostenuto.

TITOLO IV PROLUNGAMENTO ORARIO

ARTICOLO 17 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1. Il servizio di prolungamento orario, pre – scuola e post – scuola, si configura come servizio socio-educativo, finalizzato all’assistenza ai bambini nelle ore mattutine e pomeridiane, nelle fasce precedenti e successiva al normale orario scolastico.
2. I servizi sono destinati agli utenti della scuola dell’infanzia e primaria.
3. Il servizio di pre e post scuola è attivo nei limiti di 30 minuti prima dell’entrata e 30 minuti dopo il termine delle lezioni.
4. Il Comune, per l’organizzazione di tale servizio, può avvalersi anche dell’Istituzione Scolastica.
5. L’Amministrazione Comunale, si riserva di stabilire annualmente, il numero minimo e massimo di iscritti per l’attivazione del servizio.

ARTICOLO 18 ACCESSO AI SERVIZI

1. Il servizio di pre e post – scuola è destinato alle famiglie, che per reali esigenze di lavoro, hanno necessità di anticipare e/o prolungare la permanenza alle scuole materne ed elementari dei figli, anche prima e dopo l’orario scolastico.
2. Per provare l’effettiva necessità del servizio, alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la dichiarazione attestante le esigenze lavorative e gli orari di entrambi i genitori.
3. Il servizio di pre e post scuola è organizzato dal Comune anche per esigenze dovute all’organizzazione del trasporto scolastico, o nel caso di anticipi e ritardi rispetto ai normali orari programmati, annualmente, per il suddetto trasporto.

ARTICOLO 19 ISCRIZIONI, RINUNCE E RITIRI

1. Le iscrizioni al servizio devono essere effettuate nei modi e nei tempi stabiliti annualmente dal Comune e resi noti dal competente Servizio Istruzione.
2. Eventuali domande presentate fuori termine, potranno essere accolte solo nel caso in cui la nuova iscrizione non vada ad alterare il necessario rapporto numerico assistente/bambini.
3. L’utente che, dopo l’iscrizione, o la conferma di iscrizione prima dell’inizio dell’anno scolastico intenda rinunciare al servizio, dovrà presentare formale disdetta presso il Servizio Istruzione, senza per ciò nulla dovere all’Amministrazione Comunale. Nel caso invece la rinuncia avvenga ad anno scolastico iniziato trattasi di ritiro e le modalità di pagamento sono disciplinate dal successivo comma.
4. Nel caso di ritiro dal pre – scuola ad anno scolastico iniziato la retta (qualora determinata dall’Amministrazione) è comunque dovuta per intero e non sono previste riduzioni.

ARTICOLO 20 RETTE

1. L’Amministrazione Comunale, per i casi di cui all’art. 17, comma 1, può decidere che le famiglie partecipino alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una retta differenziata per il pre e il post scuola, il cui importo e le cui modalità di riscossione sono stabilite annualmente dal Comune.

2. Qualora sia applicata, la retta è annuale e deve essere versata in un'unica soluzione anticipata rispetto all'inizio del servizio. La retta è da corrispondere per intero indipendentemente dal numero di giorni di frequenza, pertanto non sono previste riduzioni.

ARTICOLO 21
UTILIZZO PARZIALE DEL SERVIZIO

1. L'utilizzo parziale del servizio non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la retta (qualora applicata) è comunque dovuta per intero.

ARTICOLO 22
COMPORAMENTO

1. Qualora l'utente del servizio tenga ripetutamente, nei confronti dei compagni o degli operatori, un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui, dopo due richiami formali, potrà essere estromesso dal servizio senza diritto alla restituzione della retta pagata.

TITOLO V

CENTRI ESTIVI RICREATIVI

ARTICOLO 23

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il centro estivo è un servizio riservato ai bambini **che abbiano compiuto i 6 anni di età e non abbiano compiuto i 15 anni e, comunque, per l'età stabilita annualmente dall'ente organizzatore (Unione della Valconca, Comune).**
2. Annualmente il Comune, mediante il competente Servizio Istruzione, rende note le modalità organizzative del servizio.
3. Il Comune, per l'organizzazione del servizio può delegare l'A.U.S.L., l'Unione della Valconca o altri Enti di promozione sportiva e culturale.

ARTICOLO 24

ISCRIZIONI E RINUNCE

1. L'iscrizione al servizio deve essere effettuata nei modi e nei tempi stabiliti annualmente dal Comune e resi noti mediante il Servizio Istruzione.
2. Non sono ammesse iscrizioni successive alla chiusura dei termini, salvo il caso in cui vi siano posti disponibili.
3. Nel caso in cui l'utente intenda ritirarsi dal servizio a corso iniziato, non ha diritto ad alcun rimborso della retta.

ARTICOLO 25

UTILIZZO PARZIALE DEL SERVIZIO

1. L'utilizzo del servizio anche per un solo giorno alla settimana non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la retta è comunque dovuta per intero.

ARTICOLO 26

COMPORAMENTO

1. Qualora l'utente del servizio tenga ripetutamente, nei confronti dei compagni o degli operatori, un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui, dopo due richiami formali, potrà essere estromesso dal servizio senza diritto alla restituzione della retta pagata.

ARTICOLO 27

RETTE DI FREQUENZA

1. Le famiglie partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una retta il cui importo e le cui modalità di riscossione sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. Agli utenti del servizio, non residenti nel Comune di Gemmano, ove non sia stipulata apposita convenzione con il Comune di residenza, sarà applicata la tariffa intera. Eventuali rivalse dell'utente per il riconoscimento di criteri diversi dovranno essere formulate al Comune d'appartenenza.

ARTICOLO 28
MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La retta è da corrispondere in un'unica soluzione prima dell'inizio del servizio, nei termini stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. Il mancato pagamento della retta comporta l'esclusione dal servizio.

TITOLO VI SCUOLA INFANZIA

ARTICOLO 29 SERVIZIO

1. Nei locali di proprietà del Comune, siti in Via Don A. Mariotti, è ubicata la scuola dell'infanzia statale di Gemmano.
2. Le famiglie dei bambini utenti del servizio scuola dell'infanzia nelle sue diverse tipologie, a tempo normale o parziale (fino le ore 12,00), partecipano alla copertura dei costi del servizio **le cui quote e modalità contributive vengono fissate annualmente dalla Giunta Comunale;**
3. Agli alunni **iscritti al tempo normale verrà fornito il pasto, mentre nella mattinata, a tutti gli alunni** sarà fornita una merenda, così come previsto dalle tabelle disposte dalla competente AUSL.

ARTICOLO 30 RETTE

1. Le famiglie partecipano alla copertura dei costi del servizio **tramite il pagamento di rette mensili o buoni giornalieri, così come stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.**

ARTICOLO 31 PAGAMENTO DELLA RETTA

1. **La Giunta Comunale, determinata la scelta del pagamento (retta mensile o buono giornaliero), individuerà annualmente le modalità di pagamento;**
2. Gli utenti che non sono in regola con il pagamento del servizio relativo all'anno scolastico precedente, o al mese precedente, non potranno usufruire del servizio, finché non avranno regolarizzato la loro posizione.
3. Agli utenti del servizio, non residenti nel Comune di Gemmano, ove non sia stipulata apposita convenzione con il Comune di residenza, sarà applicata la tariffa intera. Eventuali rivalse dell'utente per il riconoscimento di criteri diversi dovranno essere formulate al Comune d'appartenenza.

TITOLO VII
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DA
PARTE DEGLI UTENTI

ARTICOLO 32
RETTE DI FREQUENZA

1. Le famiglie degli utenti dei servizi scolastici ed extrascolastici estivi, di cui al presente regolamento, partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una quota di cui il Comune fissa annualmente l'ammontare, la periodicità e le modalità di riscossione.
2. La Giunta Comunale stabilisce annualmente le tariffe dei servizi e delle prestazioni in ambito scolastico.
3. Le fasce di appartenenza ai fini del calcolo della retta e quindi, delle relative agevolazioni, sono decise dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 33
AGEVOLAZIONI

1. Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le prestazioni o i servizi assistenziali erogati dal Comune, non destinati alla generalità dei soggetti e che sono collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, ed in modo specifico:
 - a) servizio di mensa scolastica;
 - b) servizio di trasporto scolastico;
 - c) frequenza alla scuola infanzia;
 - d) servizio di pre e post scuola;
 - e) frequenza ai servizi extrascolastici estivi;
 - f) qualunque altra prestazione o servizio che il Comune di Gemmano intenderà attivare e che preveda una contribuzione dell'utenza differenziata in base a fasce di reddito.

ARTICOLO 34
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE) E
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

1. La situazione economica del richiedente le prestazioni di cui all'art. 2 è determinata in riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come previsto dall'art. 2, commi 2 e 3 del D.lgs. n° 109 del 31/03/1998, così come modificato dal D.lgs n° 130 del 03/05/2000.
2. Per quanto riguarda il nucleo familiare si precisa quanto segue:
 - a) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
 - b) Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica;
 - c) I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
 - d) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
 - e) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato secondo quanto stabilito nella tabella 1 del D.lgs. n° 109/1998, come modificato dall'art. 9 del D.lgs. n° 130

del 03/05/2000, rapportata al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunta dalla scala di equivalenza della tabella 2 del D.lgs. n° 109/1998, come modificato dall'art. 9 del D.lgs. n° 130 del 03/05/2000, di seguito riportata:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Maggiorazione per ogni ulteriore componente	0,35
Maggiorazione in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore	0,2
Maggiorazione per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n° 104, o di invalidità superiore al 66%	0,5
Maggiorazione per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività lavorativa	0,2

ARTICOLO 35 **MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI**

1. I soggetti interessati, per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento, dovranno produrre specifica domanda su modulistica predisposta, per ogni tipo di servizio o prestazione, dall'Ufficio Pubblica Istruzione. Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione circa il proprio reddito ISEE, desunto dalla attestazione contenente le informazioni della dichiarazione rilasciata dall'INPS.
2. Il richiedente è inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:
 - a) Mancata presentazione della domanda di agevolazione e/o mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - b) Presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione;
 - c) Se non residenti nel Comune di Gemmano.
3. Coloro che usufruiscono di prestazioni sociali agevolate sono tenuti a comunicare significative variazioni relative alla determinazione dell'ISEE, producendo una nuova dichiarazione sostitutiva unica aggiornata.

ARTICOLO 36 **COMPETENZE E CONTROLLI**

1. Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del responsabile del Servizio previo accertamento della conformità delle domande presentate al presente regolamento.
2. Lo stesso responsabile del servizio adotterà, per le dichiarazioni I.S.E.E., tutte le funzioni di controllo circa la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, effettuando controlli anche a campione, interessando annualmente almeno il 5% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predisponendo appositi accertamenti tramite i preposti uffici (Ufficio Anagrafe, Ufficio ICI, Polizia Municipale ecc.) ovvero, tramite l'Ufficio Unico delle Entrate.

Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Il Responsabile del Servizio potrà avvalersi anche dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.

E' facoltà del medesimo responsabile affidare tali procedimenti di controllo a personale facente capo alla medesima area, previo specifico proprio atto di affidamento.

3. E' facoltà del responsabile medesimo affidare tale procedimento a personale facente capo al medesimo settore previo specifico proprio atto di affidamento.
4. Nel caso si riscontrassero dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, saranno applicate le sanzioni penali previste e si provvederà alla sospensione dal servizio e al recupero dei benefici concessi comprensivi di interessi al tasso legale, con decorrenza dal momento di erogazione dell'agevolazione richiesta.
5. In base all'art. 7 del D.lgs n° 130 del 03/05/2000, l'acquisizione e il trattamento dei dati personali inerenti alla dichiarazione ISEE avviene in conformità alla legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 37 ***PAGAMENTI E INADEMPIENZE***

1. Indipendentemente dall'eventuale ammissione al beneficio della retta agevolata, nel caso in cui un utente non sia in regola con i pagamenti, si procederà come segue:
 - a) sospensione immediata di ogni retta agevolata concessa fino alla regolarizzazione di tutti i pagamenti in sospeso;
 - b) sottrarre da contributi dovuti del Comune la cifra dovuta ai debitori a compensazione del debito;
 - c) dopo due solleciti formali, si procederà ad iscrizione a ruolo.
2. Nel caso di utenti recidivi che sistematicamente non pagano le rette dovute potrà essere disposta la sospensione del servizio e la contestuale segnalazione agli organi competenti.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38 *NORME FINALI*

1. Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili e per quanto non diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, alle istituzioni e ad altri organismi in cui l'ordinamento e funzionamento debbano, per legge, essere disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del comune.
2. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia configgente con le norme in esso contenute.

ARTICOLO 39 *TUTELA DEI DATI PERSONALI*

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n° 675 (legge sulla privacy), e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 40 *PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO*

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia sarà altresì trasmessa ai responsabili dei servizi interessati e pubblicata all'albo pretorio.

ARTICOLO 41 *CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO*

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - d) le leggi nazionali e regionali;
 - e) lo Statuto Comunale;
 - f) il D.Lgs. 31/3/1998, n. 109, successive modifiche ed integrazioni e decreti attuativi.

ARTICOLO 42 *ENTRATA IN VIGORE*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003.

ARTICOLO 43 *RINVIO DINAMICO*

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

ARTICOLO 44

FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva, in qualunque momento, ma con congruo preavviso agli utenti, di attivare, integrare, modificare ed eventualmente dismettere, qualora ne ricorrano le condizioni, i servizi indicati nell'articolo 1 del presente Regolamento.